



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
73^a Seduta
Lunedì 24 giugno 2019

Deliberazione n. 413 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Storicizzazione risorse del precariato storico.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo gli interventi per dichiarazione di voto, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 giugno 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 413 del 24 giugno 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

STORICIZZAZIONE RISORSE DEL PRECARIATO STORICO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019

Reggio Calabria, 24 giugno 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)



RELAZIONE

Nella Regione Calabria, il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, utilizzati da circa un ventennio dalle pubbliche amministrazioni della Calabria e successivamente assunti con contratti a tempo determinato in applicazione dell'art. 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono in totale n. 4.220 unità.

Con l'approvazione della legge n. 147 del 2013, in particolare dell'articolo 1, comma 207, sono state previste risorse, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Tali risorse dello Stato sono state riconfermate annualmente nelle varie leggi di bilancio dello Stato in compartecipazione alle risorse regionali, al fine di completare le procedure di stabilizzazione dei Isu/Ipu della Calabria.

Per ultimo con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), all'articolo 1, comma 446, lettera h) è stata disposta la "proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato.

In questo contesto, la Regione Calabria inoltre con propria Legge n. 40 del 2 agosto 2013 ha approvato "Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati".

L'art. 1 della medesima legge ha previsto infatti che "i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dall'1 gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, venissero sostituiti in progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione Regionale Tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012".

Successivamente, all'approvazione della sopra citata norma, la Regione Calabria con distinti provvedimenti, ha approvato una specifica manifestazione d'interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di Enti Pubblici interessati all'utilizzazione dei lavoratori cui alla L.R. n. 40/2013 ed all'assegnazione di n. 68 lavoratori presso gli Enti che hanno aderito alla medesima manifestazione, mediante la formulazione di specifici progetti utilizzatori, nonché di prorogare i medesimi fino al 30 giugno 2021.



Consiglio Regionale della Calabria

Riscontrato inoltre che, la Regione Calabria con propria legge n. 31 dell'8 novembre 2016 "Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese", ha previsto che "i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che sono state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel bacino regionale, vengano reintegrati nel bacino regionale".

Rispetto all'approvazione della legge di cui sopra, occorre evidenziare che la Regione Calabria con specifici provvedimenti ha approvato una specifica manifestazione d'interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di Enti Pubblici interessati all'utilizzazione lavoratori cui alla L.R. n. 31/2016 ed all'assegnazione di n. 133 lavoratori presso gli Enti che hanno aderito alla medesima manifestazione, mediante la formulazione di specifici progetti utilizzatori.

Con l'approvazione della L.R. n. 15 del 13 giugno 2008, la Regione Calabria ha autorizzato l'attivazione di forme di sostegno al reddito, nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego, in favore di lavoratori espulsi da settori ed aziende in crisi.

Il bacino dei lavoratori di cui alla medesima legge è costituito da n. 765 soggetti di cui n. 633 in utilizzo mediante appositi progetti presso enti locali della Calabria, n. 25 soggetti presso l'Ente Parco Nazionale del Pollino, n. 32 soggetti presso la Società Cooperativa Tutela dell'Aspromonte e n. 75 soggetti contrattualizzati a tempo determinato presso Azienda Calabria Lavoro.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario pertanto uno specifico intervento pubblico mediante la formulazione di una legge regionale con l'obiettivo di stabilizzare le risorse regionali.

La presente legge prevede come finalità la storicizzazione delle risorse del fondo regionale, per favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui alla L.R. n. 1/2014, di recepimento del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, che all'articolo 4, comma 8, prevede una normativa specifica dedicata per i lavoratori dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti.

Nello specifico, la presente legge prevede gli obiettivi di seguito indicati:

- a) incentivare le stabilizzazioni dei soggetti di cui alla legge regionale n. 1/2014, art. 1, comma 1 (lavoratori dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), attraverso l'adozione, annualmente, di distinti provvedimenti, bandi/avvisi pubblici per la presentazione delle domande di



- accesso al contributo regionale, in compartecipazione a quello concesso dal Ministero del Lavoro con Decreto della Direzione Generale n. 234 del 7/8/2018, da parte di Enti Pubblici interessati alla stabilizzazione occupazione mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del bacino della Regione Calabria;
- b) assicurare la copertura degli eventuali contratti di proroga a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Calabria, già contrattualizzati ai sensi della Legge 147/2013, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - c) sostenere la trasformazione dei rapporti di utilizzo dei lavoratori delle leggi regionali n. 40/2013 e n. 31/2016, in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di stabilizzazione occupazionale ai sensi della L.R. n. 1/2014, mediante l'assegnazione delle risorse regionali agli enti pubblici della Regione Calabria;
 - d) sostenere la trasformazione dei rapporti di utilizzo dei lavoratori della legge regionale n. 15/2008, in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della L.R. n. 1/2014, mediante l'assegnazione delle risorse regionali agli enti pubblici della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Tipologia della proposta di legge:

Come enunciato nell'articolo 2, la presente legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1, comma 1	La disposizione di cui al presente comma conferma la complessiva spesa, pari a euro 40.375.402,64, a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità presenti nel bacino regionale, e non ancora utilizzati, di cui alle leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1, 2 agosto 2013, n. 40 e 8 novembre 2016, n. 31.



Consiglio Regionale della Calabria

	<p>Infatti, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali in materia, al fine di incentivare le stabilizzazioni dei soggetti di cui alla Legge Regionale n. 1/2014, art. 1 comma 1 (lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), la Regione conferma l'erogazione del contributo regionale, in compartecipazione a quello concesso dal Ministero del Lavoro con Decreto della Direzione Generale n. 234 del 7/8/2018, nella misura massima determinata nel prospetto "A" di seguito indicato.</p> <p>Inoltre, allo scopo di sostenere la trasformazione dei rapporti di utilizzo dei lavoratori delle leggi regionali n. 40/2013 e n. 31/2016 in rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di avviare un percorso di stabilizzazione occupazionale ai sensi della L.R. n. 1/2014, è confermata la concessione di un contributo agli enti pubblici interessati al processo di stabilizzazione, nella misura massima determinata nel prospetto "A" di seguito indicato.</p> <p>Le somme sono allocate sui capitoli di spesa U4302020901, U4302020903, U4302020904, U4302020905, U4302020906 (missione 15, programma 03), del bilancio di previsione 2019/2021.</p>
Articolo 1, comma 2	<p>Nella presente disposizione sono dettagliate le modalità attraverso le quali la Regione sostiene il percorso di stabilizzazione indicato al precedente comma, declinando il contributo fisso annuo massimo pari ad euro 11.157,24, che la Regione conferma di erogare agli enti locali a seconda che l'Ente proceda:</p> <ul style="list-style-type: none">a. all'assunzione a tempo indeterminato (per i primi tre anni del rapporto);b. all'assunzione a tempo determinato (per i primi due anni del rapporto e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, per un ulteriore anno);c. all'assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto e, successivamente (per due ulteriori anni), qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato. <p>Le somme sono allocate sui capitoli di spesa U4302020901, U4302020903, U4302020904, U4302020905, U4302020906 (missione 15, programma 03), del bilancio di previsione 2019/2021.</p>
Articolo 1, comma 3	<p>Con la presente disposizione la Regione conferma la destinazione della somma, fissata nel limite massimo di euro 6.959.137,60, al sostenimento della trasformazione dei rapporti di utilizzo dei lavoratori della legge regionale n. 15/2008 in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della L.R. n. 1/2014. L'importo è determinato per come indicato nel prospetto "B" di seguito riportato.</p>



Consiglio Regionale della Calabria

	Le somme di cui trattasi sono allocate sui capitoli di spesa U4302010701 e U4302010702 (missione 15, programma 03), del bilancio di previsione 2019/2021.
Articolo 2	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria la cui dimostrazione è specificata ai precedenti punti
Articolo 3	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

PROSPETTO "A"

Spese per LSU e LPU

tipologia	nr lavoratori	cat. a1	cat. b1	cat. b3	cat. c1	cat. d1	lavoratori contratt.	lavoratori attivi nel bacino	Lavoratori fuoriusciti e che usciranno (decessi, pensioni o dimissioni)	Lavoratori stabilizzati durante l'annualità	Totale costo contratti 2019	Sussidi 2019	Ore integrate 2019	Costo parziale stabilizzazione	Assegni ANF ipotizzati 2019	Quanto deve erogare la Regione Calabria 2019	Quota Ministero prevista	Totale x 2019
LPU	2059	978	445	96	487	53	1964	95	9	8	€ 36.933.033,92	€ 1.349.860,73	€ 564.337,15	€ 73.120,57		€ 41.417.725,26		
LSU	2128	943	517	108	498	62	2069	59	37	5	€ 38.628.787,94	€ 767.575,13	€ 469519,74	€ 12.666,80	€ 2.570.493,46	€ 39.865.882,81		
	4187	1921	962	204	985	115	4033	154	46	13	€ 75.561.821,86	€ 2.117.435,86	€ 1.033.856,89	€ 85.787,37	€ 2.570.493,46	€ 81.283.608,07	-€ 45.592.260,61	€ 35.691.347,46

LSU ED LPU STABILIZZATI IL 31.12.2018 PER IL 2019

TIPOLOGIA	NR LAVORATORI	QUOTA REGIONE € 3.800,00 per LSU e 13.096,22 per LPU
LSU	124	€ 471.200,00
LPU	153	€ 2.003.721,66
	277	€ 2.474.921,66

CALCOLO LEGGE REGIONALE 31/2016

NR LAV.	COSTO A UNITA'	TOTALE ANNO 2019
129	€ 11.157,24	€ 1.439.283,96

CALCOLO LEGGE REGIONALE 13/2013

NR LAV.	COSTO A UNITA'	TOTALE ANNO 2019
69	€ 11.157,24	€ 769.849,56

TOTALE € 40.375.402,64



Consiglio Regionale della Calabria

Stanziamiento presente sul bilancio di previsione 2019- 2021	Capitoli	
	U4302020901	39.470.754,77
	U4302020903	627.397,87
	U4302020904	195.750,00
	U4302020905	64.500,00
	U4302020906	17.00,00

TOTALE € 40.375.402,64

Progetto "B"
L.R. 15/2008

N.	NR LAVORATORI	COSTO A UNITA'	TOTALE ANNO 2019
1	750	€ 9.278,85	€ 6.959.137,60
Stanziamiento presente sui capitoli U4302010701 e U4302010702 del bilancio di previsione 2019-2021			U4302010701: 6.760.641,21 U4302010702: 198.496,39 Totale: 6.959.137,60

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla l.r. 1/2014,
l.r. 40/2013 e l.r. 31/2016)

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 8 novembre 2016, n. 31 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali 40/2013 e 31/2016, erogando per ciascun lavoratore:

a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro per i primi tre anni del rapporto;

b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;

c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.

3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 10 pagine.
Reggio Calabria, 24 giugno 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)